

(N. 1493)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956
(V. Stampato N. 326)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MAGGIO 1956

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati allo approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento agli Enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle Aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza:

a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi

forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;

b) del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943-44 dal Governo della sedicente repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;

c) del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Go-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verno militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.

Art. 2.

È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.

Art. 3.

L'effettiva entità degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli Enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

Art. 4.

In attesa della liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sulla base dei rendiconti finali di gestione e allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici.

Gli acconti di cui al comma precedente saranno corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla misura massima del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conti, dalle Aziende di credito finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, dovranno impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito

con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumeranno gli Enti gestori verso lo Stato.

Art. 5.

È altresì autorizzata la corresponsione di ulteriori acconti, fino a raggiungere la misura del 90 per cento di cui all'articolo precedente e con le stesse modalità in detto articolo indicate, sul credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici per le gestioni di ammasso e di distribuzione dei cereali, prodotti e derivati delle campagne 1946-47 e 1947-48, i cui oneri sono stati assunti a carico dello Stato, rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256, e con legge 12 luglio 1949, n. 459.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5 saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 7.

È approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti, a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:

Esercizio 1944-45.

Capitolo n. 125-*quater* (nuovo). Quote integrative, differenze di prezzo e premi sui prodotti agricoli conferiti nelle campagne di ammasso 1943-44 e

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1944-45, disciplinate dal
sedicente Governo della
repubblica sociale italia-
na e dal Governo militare
alleato L. 6.750.000.000

Capitolo n. 152-*quinquies*
(nuovo). Spese a carico
dello Stato in dipendenza
della gestione dei granai
del popolo e della applica-
zione del prezzo del pane
e della pasta per la cam-
pagna 1944-45 (decreti
legislativi luogotenenziali
3 agosto 1944, n. 167, 22
febbraio 1945, n. 38, e 5
aprile 1946, n. 315) . . » 9.800.000.000

Esercizio 1946-47.

Capitolo n. 145-*quater*. Rim-
borso alla Federazione
italiana dei consorzi agrari
delle maggiori spese
sostenute per la gestione
degli ammassi nella cam-
pagna 1945-46 (articolo 1,
lettere b) e c) dei decreti
legislativi luogotenenziali
22 febbraio 1945, n. 38,
e 18 novembre 1945, nu-
mero 805) L. 1.700.000.000

Esercizio 1947-48.

Capitolo n. 141-*ter*. Premi
da corrispondere per i
quantitativi di grano,

granoturco, orzo, segale e
risone conferiti nella cam-
pagna cerealicola 1945-
1946 (articoli 2, 6 e 7 del
decreto legislativo luogo-
tenenziale 8 maggio 1946
n. 339, e articolo 1 del de-
creto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 1°
aprile 1947, n. 337) . . L. 300.000.000

Capitolo n. 141-*quater*. One-
re a carico dello Stato ri-
sultante dalla gestione
1947-48 per i cereali de-
stinati alla panificazione,
alla pastificazione e loro
derivati e somme occor-
renti per la correspon-
sione di acconti a parzia-
le estinzione del credito
vantato dagli Istituti fi-
nanziatori per le gestioni
1947-48 e precedenti (leg-
ge 12 luglio 1949, n. 459,
articoli 1, 3 e 4) » 8.000.000.000

Capitolo n. 141-*quinquies*
(nuovo). Onere a carico
dello Stato derivante dal
mancato collocamento,
per causa di forza mag-
giore, entro il termine
previsto ed ai prezzi uff-
cialmente fissati, dell'olio
di produzione 1947-1948,
affluito agli oleari del po-
polo ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1947,
n. 1216 » 6.000.000.000